



AUTORITA' PORTUALE
AUGUSTA

ORDINANZA N° 04/2009

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Augusta,

- VISTO:** il D.P.R. 12 aprile 2001 recante "istituzione dell'Autorità Portuale di Augusta" ai sensi dell'articolo 6 comma 8 della legge 28 gennaio 1994, n°84;
- VISTO:** la legge 28 gennaio 1994, n° 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed in particolare l'art. 6, comma 1 che definisce i compiti delle Autorità Portuali e riconosce alle stesse Autorità poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- VISTO:** l'art. 8, comma 3 lettere f) ed h) della legge n. 84/1994 per cui il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree ed i beni demaniali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO:** il D.M. 5 settembre 2001 relativo all'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Augusta;
- CONSIDERATA:** la necessità di adempiere ai sopracitati compiti di coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti;
- VISTO:** il D.M. datato 23.11.2007 N° 186/T di nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Augusta;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 04/2003 in data 24.12.2003 come modificata dall'ordinanza n° 02/2004 in data 30.01.2004 ed inerente la disciplina dell'occupazione di aree demaniali marittime del porto commerciale di Augusta per la temporanea sosta e deposito di merce varia da imbarcare e/o sbarcare a bordo delle navi;
- RITENUTO:** necessario modificare la disciplina del deposito provvisorio di merci sulle banchine portuali ed in genere nelle aree portuali di materiali e merci destinate all'imbarco o provenienti dallo sbarco in relazione alle esigenze del porto commerciale di Augusta;
- VISTI:** gli artt. 30, 36, 38, 50, 64, 75, 1161, 1164, 1165 e 1174 del vigente Codice della Navigazione e gli artt. 38, 39, 59 e 84 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- SENTITO:** il Comitato Portuale nella seduta del 30/04/2009 e le proposte formulate dai componenti dello stesso;

ORDINA

Art. 1

(Autorizzazione per deposito merci)

1. Chiunque intenda occupare aree portuali per il deposito di merci da imbarcare e/o sbarcare su navi in sosta nel porto commerciale di Augusta, deve ottenere preventiva autorizzazione dall'Autorità Portuale di Augusta, previa presentazione di formale istanza in bollo almeno 24 ore prima dell'inizio previsto del deposito, da inoltrare in copia anche alla Capitaneria di Porto, secondo il modello (ALLEGATO 1) alla presente ordinanza e contenente i seguenti dati:
 - a) generalità complete del richiedente, di seguito denominato "impresa autorizzata" (impresa portuale, agenzia marittima, spedizioniere doganale), del proprietario della merce o materiale di cui si chiede il deposito e del ricevitore/caricatore della merce, nome e nazionalità della nave, estremi di iscrizione nel registro di cui all'art. 68 Cod. Nav. della ditta incaricata del trasporto della merce;
 - b) individuazione dell'area portuale interessata (mediante planimetria da allegare all'istanza medesima) dal deposito della merce e quantificazione della superficie richiesta da occupare;
 - c) descrizione tipologia e quantità delle merci o dei materiali da depositare e loro destinazione;
 - d) prevista durata del deposito;
 - e) assunzione di responsabilità per la guardiania delle merci e dei materiali.
2. L'Autorità Portuale di Augusta, in caso di accoglimento dell'istanza, indica nell'autorizzazione, oltre i punti di deposito, ogni altra eventuale condizione cui il deposito medesimo viene subordinato. Al fine di consentire un immediato collegamento tra la merce presente in ambito portuale e la relativa autorizzazione, l'impresa autorizzata ha l'obbligo di apporre copia dell'autorizzazione al deposito su ogni collo depositato in ambito portuale ovvero, in caso di merci alla rinfusa, su ogni lato del transennamento realizzato per circoscrivere l'area su cui è depositata la merce. L'impresa autorizzata dovrà assicurarsi che le copie dell'autorizzazione rilasciata rimangano leggibili per tutta la durata del deposito.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma non è richiesta per la sosta temporanea delle merci e dei materiali da imbarcare o sbarcare durante il periodo che coincide con la permanenza della nave all'ormeggio intesa ad effettuare operazioni di carico e scarico delle stesse. Sono escluse dall'esenzione all'autorizzazione di cui al comma 1 la sosta di merci pericolose di qualsiasi genere compresi i materiali pulverulenti per i quali trovano applicazione le particolari disposizioni di cui al successivo articolo 3.
4. Al termine dell'occupazione l'impresa autorizzata ha l'obbligo di rimettere le aree utilizzate per il deposito in pristino stato curandone, in particolare, la pulizia.
5. L'Autorità Portuale di Augusta può disporre, in qualunque momento, lo sgombero delle aree interessate dal deposito, qualora lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza ovvero per esigenze di interesse pubblico, per l'uso commerciale del porto, per l'esecuzione di lavori o, più in generale, per l'operatività e l'agibilità dell'ambito portuale, con conseguente onere, per l'impresa autorizzata, di sgomberare le aree occupate rimettendole in pristino stato, entro il termine stabilito dalla stessa Autorità Portuale e senza aver diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

6. In caso di inerzia, l'Autorità Portuale di Augusta può dare corso, d'ufficio, allo sgombero delle aree, provvedendo a disporre per il rimborso delle spese a carico dell'impresa autorizzata, nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione.
7. I materiali e le merci destinate alla sosta possono essere introdotte nel porto solo dopo che i richiedenti abbiano ottenuto l'autorizzazione nella quale l'Autorità Portuale di Augusta stabilisce la data di messa a disposizione dell'area richiesta, la durata dell'occupazione, le eventuali condizioni tecniche del deposito, l'estensione dell'area, le distanze da osservare dal ciglio delle banchine ed ogni altra prescrizione che si riveli necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni portuali e la tutela degli interessi pubblici legati all'uso del porto. Il rilascio dell'autorizzazione non dà diritto ad ormeggi preferenziali presso le banchine del porto commerciale.
8. L'impresa autorizzata é direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale di Augusta dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'autorizzazione e verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alla proprietà. L'Autorità Portuale di Augusta non si assume alcuna responsabilità per danni e/o ammanchi verificatisi alle merci depositate essendo la relativa custodia di esclusiva competenza dell'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione.
9. In caso di più richieste inerenti la medesima area, l'Autorità Portuale valuta, di volta in volta, sulla base degli elementi che saranno forniti dagli interessati e di quelli verificabili d'ufficio, la priorità e la natura delle esigenze che giustificano le richieste e decide in merito. Resta sempre salva la facoltà per l'Autorità Portuale di revocare, in caso di comprovata necessità, l'autorizzazione già rilasciata nonché di rilasciare, per comprovate esigenze di carattere operativo, l'autorizzazione al deposito presso un'area diversa da quella indicata dal richiedente.
10. Il deposito provvisorio è tassativamente vietato:
 - a) sulle aree destinate al transito e sosta degli autoveicoli di qualsiasi genere;
 - b) sulle aree in concessione (ad esclusione dei concessionari);
 - c) sulle aree ove sono presenti gli attraversamenti delle utenze dei servizi tecnologici e tecnico-nautici, pozzetti d'ispezione e in adiacenza alle recinzioni che delimitano l'ambito portuale;
 - d) nelle aree interessate dalla movimentazione ad opera di mezzi meccanici portuali;
 - e) in tutte le zone che, per ragioni di igiene e sicurezza del lavoro, l'Autorità Portuale preclude da tale attività.

Art. 2

(Tariffe per deposito merci)

1. I materiali e le merci depositate nelle aree demaniali nell'ambito del Porto Commerciale di Augusta godono di un periodo di franchigia di giorni 20 (venti), decorso il quale è dovuto un canone nella misura sotto indicata:
 - a) aree di stoccaggio provvisorio (come indicate nell'allegata planimetria)
 - € 0,05/mq. al giorno fino a giorni 30 con minimo giornaliero di € 50,00 e massimo giornaliero di € 500,00;

- € 0,06/mq. al giorno dal trentunesimo giorno e fino a giorni 60 con minimo giornaliero di € 50,00 e massimo giornaliero di € 600,00;
 - € 0,10/mq. al giorno dal sessantunesimo giorno e fino a giorni 120 con minimo giornaliero di € 50,00 e massimo giornaliero di € 800,00. Potrà essere autorizzata la prosecuzione fino a giorni 180 (centottanta), con tariffa giornaliera pari a quella dal sessantunesimo giorno in poi, sulla base di specifiche e documentate motivazioni.
- b) aree differenti da quelle individuate (ALLEGATO 2) per lo stoccaggio provvisorio: maggiorazione del 20% rispetto alle tariffe individuate per le aree di stoccaggio provvisorio.
2. Il periodo di franchigia decorre dalla data stabilita nell'autorizzazione di deposito. Il canone è dovuto per effetto della sola messa a disposizione dell'area a favore del richiedente. In caso di necessità di proroga dell'autorizzazione al deposito, l'impresa autorizzata deve rivolgere apposita richiesta scritta in bollo all'Autorità Portuale che valuterà l'eventuale rilascio dell'autorizzazione. Il canone verrà poi calcolato sul totale del tempo di occupazione dell'area.
 3. Per ogni deposito, fatta eccezione per quelli che si esauriscono nell'ambito temporale della franchigia, è **sempre** dovuto **un canone minimo pari ad € 50,00 (cinquanta/00)** anche se dall'applicazione delle tariffe sopra indicate dovesse risultare un importo inferiore a detto canone. Nessun deposito di merce può avere durata superiore a giorni 180 (centottanta). In caso di superamento del detto limite, oltre alla rimozione d'ufficio che viene disposta dall'Autorità Portuale a carico dell'impresa autorizzata, il deposito sarà considerato abusivo.
 4. Allo scadere dell'autorizzazione, l'impresa autorizzata deve versare, nel primo giorno utile, l'importo del canone maturato, all'Istituto Bancario tesoriere dell'Autorità Portuale di Augusta a fronte di lettera d'introito emessa dagli uffici della predetta Autorità Portuale alla quale dovrà essere esibita la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. A tal fine, l'impresa autorizzata dovrà comunicare formalmente la data di cessazione del deposito anche a mezzo fax al n. 0931/523652. L'Autorità Portuale di Augusta si riserva il diritto di richiedere il pagamento anticipato del canone all'atto del rilascio dell'autorizzazione – salvo conguaglio da effettuarsi al termine dell'occupazione, con le modalità che precedono – o, se ritenuto necessario, la costituzione di idonea cauzione a garanzia degli obblighi derivanti per effetto dell'autorizzazione. Qualora le aree oggetto di autorizzazione dovessero, per effetto di successive autorizzazioni, continuare ad essere occupate, senza interruzione superiore a giorni 3, l'occupazione si intende continua agli effetti del pagamento del canone.
 5. Qualora l'area portuale occupata dalla merce depositata dovesse essere liberata prima della scadenza del termine previsto nella relativa autorizzazione, l'impresa autorizzata può fare istanza all'Autorità Portuale di Augusta affinché, previa verifica, il canone dovuto venga ragguagliato al periodo di effettiva occupazione, fatto salvo il periodo di franchigia ed il canone minimo eventualmente dovuto.

Art. 3

(Norme di sicurezza per il deposito di merci in banchina)

1) **Merci non pericolose**

Le merci depositate nell'ambito portuale devono essere convenientemente sistemate e rizzate a cura dell'impresa autorizzata, così da evitare ogni spostamento accidentale delle stesse,

usando gli accorgimenti necessari per evitare danni alla pavimentazione dei piazzali del porto. L' Autorità Portuale, quando ritenuto opportuno, può impartire disposizioni particolari per quanto concerne il peso e l'altezza massima dei cumuli di merci da depositare, l'estensione, l'ubicazione ed il limite dell' area interessata alla sosta. Possono essere consentiti, nel rispetto della normativa vigente, i depositi di merci alla rinfusa pulverulente e/o granulari.

L'impresa autorizzata assume piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, siano derivati, direttamente e/o indirettamente, a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali.

E' fatto comunque obbligo all'impresa autorizzata di:

- consentire il libero transito dei mezzi presenti nell'ambito portuale;
- non lasciare veicoli o merci in sosta in prossimità di tombini, pozzetti dell'energia elettrica e di altre utenze;
- non lasciare veicoli o merci in sosta a meno di mt. 10 dal ciglio banchina o a meno di mt. 8 dai manufatti esistenti in porto (fatte salve eventuali diverse disposizioni);
- non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle altre operazioni portuali;
- segnalare l'area interessata a mezzo di apprestamenti visibili sia di giorno che di notte (nastro – transenne munite di catadiottri – fanali ad intermittenza) al fine di evitare potenziali pericoli alla pubblica circolazione in ambito portuale;
- custodire a propria cura e spese le merci depositate;
- proibire l'accesso all'area di deposito alle persone non autorizzate;
- rispettare tutte le prescrizioni e le misure previste dal piano di sicurezza del lavoro depositato dall'impresa portuale.

2) **Merci pericolose**

Oltre alle prescrizioni di cui al punto 1) del presente articolo, il deposito e la sosta di merci pericolose viene autorizzato per il periodo strettamente necessario per l'effettuazione delle operazioni portuali nel rispetto delle particolari prescrizioni che vengono stabilite, di volta in volta, in relazione alla tipologia della merce pericolosa, alla loro compatibilità con altre merci pericolose in zona e sulla nave, alle precauzioni da prendere per la loro manipolazione ed alle altre eventuali prescrizioni dettate dall'Autorità Marittima nell'autorizzazione all'imbarco, dal Servizio Chimico di Porto, dai Vigili del Fuoco e da altri organi competenti in materia. La sosta delle merci pericolose deve essere continuamente vigilata a cura e spese dell'impresa autorizzata alla sosta.

3) **Merci pulverulente**

Oltre alle prescrizioni di cui al punto 1) dovranno essere messe in atto le seguenti:

- devono essere realizzate barriere perimetrali artificiali frangivento a maglia fitta;
- in tutti i luoghi e fasi di lavoro dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre al minimo le emissioni di polveri;
- procedere al lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dai luoghi ove siano presenti sostanze pulverulente come materie prime, prodotti e sottoprodotti;
- prevedere la copertura di tutti i materiali pulverulenti compresi quelli trasportati nei cassoni degli autoveicoli;
- utilizzare per la caricazione e la scarica mezzi meccanici che impediscano la dispersione di polveri regolarmente autorizzati dagli organi a ciò preposti come previsto dal D. Lgs. n°152/2006;
- sospendere l'operazione in presenza di vento avente velocità superiore a 25 km/h;
- dotare il personale preposto di mascherine idonee ad impedire l'inalazione delle polveri;
- adottare ogni altra misura che dovessero imporre gli enti preposti alla tutela ambientale e a quelli della salute, igiene e sicurezza del lavoro, cui l'Autorità Portuale comunica gli estremi dell'autorizzazione rilasciata;

- qualora vengano usate tramogge alimentate da gru a benna deve essere garantito che il carico e scarico della merce avvenga attraverso un sistema di telecomando o filo comando che eviti alle persone di sostare e/o transitare nelle aree del raggio di eventuale ribaltamento della tramoggia o della gru. La discarica o caricazione con camion deve avvenire senza la presenza di persone a bordo.

Art. 4

(Occupazioni abusive o eccedenti i limiti dell'autorizzazione)

L'occupazione abusiva di aree demaniali portuali, oppure eccedente i limiti di spazio e/o di tempo fissati nell'autorizzazione, qualora questi ultimi non prontamente comunicati all'Autorità Portuale, comporterà l'applicazione di un indennizzo pari alla somma massima individuata all'art. 2 in relazione all'area occupata (stoccaggio provvisorio o al di fuori di essa), maggiorata rispettivamente del 200% (deposito abusivo) e del 100% (eccedenza di spazio e/o tempo se non prontamente comunicati), ferme restando le ulteriori sanzioni previste per legge.

Art. 5

(Obblighi delle imprese portuali)

Le imprese portuali incaricate dell'effettuazione delle operazioni di deposito in banchina delle merci, qualora non coincidenti con il titolare dell'autorizzazione al deposito medesimo, dovranno assicurarsi prima dell'inizio delle operazioni che lo stesso sia stato formalmente autorizzato, avendo cura di dotarsi di copia dell'atto di autorizzazione dell'Autorità Portuale da esibire a semplice richiesta del personale destinato al controllo.

Art. 6

(Sanzioni previste)

I contravventori alle disposizioni stabilite nella presente Ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art. 7

(Entrata in vigore ed osservanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data 01/06/2009.

Sono abrogate, in pari data, le Ordinanze n° 04/2003 in data 24.12.2003 e n° 02/2004 in data 30.01.2004 dell'Autorità Portuale di Augusta nonché ogni altra disposizione incompatibile e/o in contrasto con le norme qui contenute.

Augusta, 11/05/2009

 Il Commissario
Dr. Pietro BERNARDO

Fac-simile di istanza per il deposito temporaneo di merci

(Allegato all'Ordinanza n. 04/2009 in data 11/05/2009)

**ALL' AUTORITA' PORTUALE
96011 AUGUSTA**

e, per conoscenza

**CAPITANERIA DI PORTO
96011 AUGUSTA**

OGGETTO: Istanza per il deposito temporaneo di merci presso il porto commerciale.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente in _____, alla Via _____,
legale rappresentante della _____, chiede
l'autorizzazione al deposito temporaneo di merci presso il porto commerciale di Augusta. A tal
fine dichiara quanto segue:

Tipologia e quantità delle merci, loro destinazione _____

Superficie effettiva da occupare (mq) _____
(Allegare stralcio planimetrico)

Prevedibile durata del deposito _____

Data di inizio e fine del deposito _____

Operazioni da compiere _____
(sbarco, imbarco, trasporto fuori ambito portuale/etc)

Nave interessata _____
(nome nave – nazionalità – altre notizie utili)

Generalità del proprietario della merce: _____

Generalità del ricevitore/caricatore _____

Si allega elenco automezzi impiegati ovvero generalità della Ditta autorizzata ai sensi dell'art. 68 C.N. ed incaricata del trasporto.


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano il deposito temporaneo di merci di cui all'Ordinanza n. 04/2009 dell'Autorità Portuale di Augusta e si assume la responsabilità della guardiania e custodia della merce sopra indicata.

Augusta, li _____

Il richiedente
(timbro e firma leggibile)

Porto Commerciale di Augusta

con indicazione delle aree in concessione e delle aree disponibili per lo stoccaggio provvisorio delle merci
Settembre 2017



- Legenda**
- Pozzetto di Ispezione
 - Perimetro Porto Commerciale
 - Area in concessione
 - Area stoccaggio provvisorio merci

